

Newsletter n. 2 del 16.11.2015

Hanno collaborato L'Avv. Biagio Parmaliana - L'Avv. Marina Italiano

LAVORO

NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO (NASpl): PRECISAZIONI DAL MINISTERO DEL LAVORO

La nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpl) prevista dall'art. 3 del D.lgs n. 23/2015 contenente disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti (c.d. Job Act) spetta anche ai lavoratori che accettano l'offerta di conciliazione prevista dall'art. 6 del medesimo decreto legislativo.

Si esprime in questi termini il Ministero del Lavoro rispondendo, con interpello n. 13/2015 dello scorso 24/04/2015, al quesito posto dalla Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori.

Come noto, l'art. 6 del D.lgs 23/2015 stabilisce che in caso di licenziamento il datore di lavoro possa offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento stesso, in una delle sedi di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c., un importo parametrato alla retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità che non costituisce reddito imponibile e non risulta assoggettato a contribuzione previdenziale e la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l'estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l'abbia già proposta.

L'accettazione dell'offerta di conciliazione, chiarisce il Ministero del Lavoro, non muta il titolo della risoluzione del rapporto di lavoro, che continua ad essere il licenziamento, né la causa della disoccupazione qualificabile come involontaria.

Spetta, pertanto, al lavoratore licenziato che abbia accettato l'offerta di conciliazione e conseguentemente rinunciato ad impugnare il licenziamento, la nuova indennità di disoccupazione.

Parimenti, continua il Ministero interpellato, la nuova prestazione spetta anche al lavoratore licenziato per motivi disciplinari.

CIVILE

SPETTA AL COMUNE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ALL'IMMAGINE CAUSATO DAL COMPORTAMENTO DEGLI AMMINISTRATORI CONDANNATI IN VIA DEFINITIVA PER CORRUZIONE

La Corte di Cassazione riconosce il risarcimento dal danno all'immagine al Comune di Sanremo causato dalla condanna in via definitiva per corruzione dei propri amministratori.

Il collegio ammette che la responsabilità aquiliana non conosce automatismi nel riconoscimento del danno non patrimoniale.

L'accertamento dell'illecito penale in capo agli amministratori e la contestuale condanna ad una provvisoria nei confronti del Comune, non solleva infatti il danneggiato dal fornire la prova, anche per presunzioni semplici, del danno lamentato.

Ciò detto, nel caso di specie, la Corte ritiene raggiunta la prova del danno.

Ed, infatti, prosegue la Corte, i reati di corruzione commessi da rappresentanti di un ente pubblico sono suscettibili di produrre offesa al decoro e al prestigio delle istituzioni recando, in particolare, un danno all'immagine del Comune. Tale danno risultava dal rilievo giornalistico dato ai fatti commessi in sede di organizzazione del Festival di Sanremo che ha finito con l'incidere negativamente sulla popolazione, inducendo sfiducia sul corretto funzionamento dell'Amministrazione.

Tutto ciò, si traduce, sulla base di presunzioni semplici, in una lesione al decoro e al prestigio del Comune.

RESPONSABILITA' PROFESSIONALE

NON RISPONDE L'AVVOCATO PER IL RITARDO DELLA NOTIFICA

Non può addebitarsi al professionista il ritardo e la lentezza dell'Ufficiale Giudiziario e del servizio postale, suo ausiliario, che perfeziona la notifica oltre il termine stabilito.

La Corte di Cassazione "salva" in questo modo, ricorrendo alla consolidata giurisprudenza in materia di perfezionamento della notifica, il professionista fiducioso nella celerità del servizio postale che richiede la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo a mezzo posta 5 giorni prima della scadenza del termine.

L'atto di citazione, indirizzato al procuratore del ricorrente, giunge al destinatario, perfezionando la notifica, quando ormai il termine di opposizione era decorso. Il giudice rigetta l'opposizione ed il cliente agisce nei confronti del suo (ex) avvocato per il risarcimento del danno e la restituzione dei compensi.

La Cassazione dà ragione al professionista.

AMMINISTRATIVO

CONCORSO ANNULLATO DOPO 16 ANNI: LA COMMISSIONE AVEVA "DIMENTICATO" DI STABILIRE I CRITERI DI VALUTAZIONE. VINCITORI A CASA. TUTTO DA RIFARE!

Annullato dopo 16 anni un concorso per funzionario tecnico di ragioneria bandito nel 1997 dal Comune dell'Aquila.

La ricorrente, esclusa sin dalla prima fase selettiva, fatto accesso agli atti della procedura, si rese conto che il punteggio sugli elaborati era stato attribuito senza che la commissione avesse prima fissato i criteri e le modalità di valutazione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale nel 2002 respinge il ricorso della concorrente bocciata la quale non si dà per vinta e propone appello innanzi al Consiglio di Stato.

I Giudici d'appello danno invece ragione alla ricorrente poiché in un'ottica di trasparenza e buon andamento la commissione deve fissare i criteri di valutazione nel momento in cui si insedia e, quindi, prima della correzione degli elaborati.

Tuttavia, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dello svolgimento del concorso, si chiedono quanto sia ancora utile annullare la procedura.

Si rivolgono pertanto all'Adunanza Plenaria onde convertire la domanda di annullamento in domanda di risarcimento del danno.

Niente da fare: innanzi alla domanda originaria e, soprattutto, alla posizione rigida della ricorrente, l'Adunanza Plenaria resta irremovibile: il concorso deve essere annullato!

NESSUN POTERE DISCREZIONALE IN CAPO ALLA P.A.: SE LA STRADA E' PRIVATA, IL PASSO CARRABILE NON PUO' ESSERE CONCESSO

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza del Tar che in primo grado aveva dichiarato illegittimo e quindi annullato il provvedimento del Comune di Reggio Calabria con il quale era stato concesso il passo carrabile innanzi ad un garage posto in una strada privata.

Il potere concessorio della p.a., così come il potere sanzionatorio, infatti, è limitato alle strade pubbliche o aperte al pubblico e non può spingersi oltre.

Nel caso in esame, invece, si trattava di una strada privata cieca, collegata alla pubblica via solo per l'accesso, senza sbocco in uscita.

La natura esclusivamente privata si evince, precisa il Consiglio di Stato, da altri elementi identificativi quali il mancato inserimento nell'elenco delle strade comunali, la mancanza di marciapiedi e di bitumazione, nonché di rete idrica e fognante comunale, bensì realizzata dai proprietari delle abitazioni site in detta strada.

Non muta la natura privatistica della strada neppure l'ubicazione di un esercizio commerciale e di una scuola di musica.

Non essendo destinata ad uso pubblico, infatti, e quindi non essendo in grado di soddisfare le esigenze e gli interessi di una collettività indeterminata di utenti, al di là della classificazione, la strada è privata e in quanto tale il Comune non può esercitare i poteri previsti dal Codice della Strada.